



TRIBUNALE DI MODENA

ORDINE AVVOCATI
MODENA

CAMERA PENALE
MODENA

PROT. 769/INT
G.S.3 F.G.6

Protocollo in materia di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (P.S.S.). e applicazione avanti il Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Modena dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al P.S.S. (art. 74 TUSG) e situazioni equiparate: imputati difesi d'ufficio (art. 116 TUSG), imputati di fatto irreperibili (art. 161, co. 4, c.p.p. e art. 117 TUSG), imputati dichiarati irreperibili (art. 117 TUSG).

TRA

Tribunale di Modena e Uffici del Giudice di Pace del circondario di Modena rappresentati dal Presidente del Tribunale dott. Pasquale Liccardo anche quale coordinatore Ufficio del Giudice di Pace, dalla Presidente della sezione penale dott.ssa Ester Russo, e dal Dirigente Amministrativo dott.ssa Luigina Signoretti

E

Consiglio Ordine Avvocati di Modena rappresentato dal Presidente avv. Roberto Mariani

Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux", rappresentata dal Presidente avv. Roberto Ricco

Premesse

Visto il "Prontuario per la liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle a esse equiparate (ex art 82 D.P.R. n. 115/02 e D.M. Giustizia n. 55\14)" sottoscritto il 11 giugno 2015, (n 284 Prot.).

Visto il D.M. 13 agosto 2022, n. 147 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247." In vigore dal 23/10/2022.

Visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia m_dg.DOG07.22/12/2021.0010396.ID – emesso ai sensi dell'art 37-bis del D.L. 76/2020 , conv. L. 120/2020 recante " Misure urgenti per la



semplificazione e l'innovazione digitale" relativo al "*Deposito telematico delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio*", in vigore dal 28\12\2021.

Visto il DM 4 luglio 2023 che ha previsto per 103 atti specificamente indicati il "deposito" obbligatorio mediante "*Portale del processo penale telematico*" ai sensi dell'art 87, comma 6-ter del D. Lgs 10/10/2022 n. 150, così come integrato e modificato dal D.M 18/07/2023 ed in particolare i punti 100), 101;102).

Si conviene sull'opportunità di:

- sviluppare sul piano pratico le previsioni normative in materia di Patrocinio a spese dello Stato e situazioni equiparate, onde consentirne il più agevole orientamento;
- individuare modalità e parametri al fine di realizzare procedure di liquidazione più celeri e agevoli e ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario;
- definire compiutamente gli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti (parti, avvocati, Giudici, personale amministrativo).
- contemperare il contenimento della spesa pubblica in materia di spese di Giustizia garantendo il rispetto del principio dell'equo compenso;
- perseguire nel processo di digitalizzazione e innovazione - al fine precipuo di realizzare pienamente gli obiettivi individuati nel PNRR – con l'utilizzo primario di modalità telematiche;
- invitare tutte le parti coinvolte a privilegiare la liquidazione degli onorari in udienza;
- sostituire "*Prontuario per la liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle a esse equiparate(ex art 82 D.P.R n. 115/02 e D.M. Giustizia n. 55\14)*" sottoscritto il 11 giugno 2015, (n 284 Prot.).

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

Le premesse costituiscono e gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Titolo I – Previsioni in materia di Patrocinio a spese dello Stato

Capo I – Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Art. 1

Istanza di ammissione al Patrocinio: forma e contenuto

1. L'istanza deve essere redatta e contenere quanto prescritto dagli artt. 78 e 79, nonché dagli art. 93 e ss., del DPR n. 115/2002; al fine di agevolare la celerità degli

adempimenti di natura amministrativa e garantire la completezza dei dati rilevanti per l'attività procedimentale, gli istanti e/o i loro procuratori si impegnano ad avvalersi dei modelli predisposti e allegati al presente Protocollo.

2. L'istanza, come da espressa previsione legislativa, deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 del DPR n. 115/2002).

3. In considerazione dei requisiti di cui all'art. 79, comma primo, lett. b) del DPR n. 115/2002, gli stranieri, comunitari ed extracomunitari - anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato - e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, ecc. ⁽¹⁾.

4. Il soggetto puramente sedicente non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, stante l'insuperata incertezza sulle generalità.

Laddove si tratti di soggetto che, sulla base degli atti del procedimento *de quo*, risulta identificato quale sedicente, al fine di ottenere l'ammissione il difensore dovrà produrre un'attestazione documentale dalla quale sia possibile evincere il superamento di tale incertezza (documento d'identità, permesso di soggiorno, quand'anche scaduti, attestazione consolare sulle generalità, *etc.*) ovvero qualsiasi altro documento ad essa equipollente quale a titolo meramente esemplificativo copia casellario centrale identità, copia accertamento banca dati SDI, copia fotosegnalamento avente codice CUI ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR 445/2000 con fotografia allegata.

In assenza di attribuzione di un codice fiscale al richiedente, sarà altresì necessaria l'indicazione di un valido e comprovato domicilio all'estero (Corte Cost. n. 144/2004).

5. L'autocertificazione dei redditi deve comprendere i redditi di tutto il nucleo familiare.

6. L'omessa comunicazione dell'aumento reddituale, che abbia comportato il superamento dei limiti di ammissione al beneficio, comporta la revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato².

7. Al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 76, comma 4-*bis*, il reddito si presume superiore ai limiti previsti e, pertanto, l'interessato non potrà essere ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, ove non dimostri, presentando idonea documentazione che, nonostante la condanna passata in giudicato, goda di un reddito rientrante nei limiti previsti dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 e s.m.i. ⁽³⁾.






¹ Corte cost., Ord. n. 144 del 14.05.2004; Cass. pen., sez. IV, n. 2684 del 10.3.2003; art. 90 D.P.R. n. 115/02.

² Cass. Civ. Sez. 6a ord. n. 9727 del 01.02.2022

³ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29469/2020 precisa il principio interpretativo espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 24/03/2010: il condannato per reati di associazione di stampo mafioso e collegati



8. Sarà cura delle cancellerie competenti e del giudice procedente verificare la sussistenza dei requisiti necessari all'ammissione previsti dal D.P.R. n. 115/2002, nonché l'esistenza di elementi ostativi all'ammissione, non demandati all'Amministrazione finanziaria o ad altre pubbliche amministrazioni (4).

9. Al fine di rendere celeri e conoscibili in forma certa le comunicazioni dei decreti di ammissione (o di rigetto, nonché dei successivi decreti di liquidazione degli onorari del difensore) l'istanza dovrà contenere l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Art. 2

Istanza di ammissione: modalità di presentazione

1. L'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, formulata ai sensi degli artt. 76 e ss. del DPR n. 115/2002, può essere presentata:

- a. dall'interessato nel corso delle udienze processuali;
- b. dall'interessato durante l'udienza di convalida dell'arresto, del fermo o durante l'interrogatorio di garanzia;
- c. dall'interessato *fuori udienza*;
- d. nel caso di indagato/imputato detenuto operando il disposto dell'art. 123 cpp, direttamente dall'interessato con dichiarazione resa all'Ufficio Matricola;
- e. dal difensore dell'interessato *fuori udienza*.

2. L'interessato, in udienza, può dichiarare la volontà di avvalersi del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, con riserva di presentare la relativa istanza entro i venti giorni successivi. Fermo restando che gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore (ex art. 109 del DPR n. 115 del 2002).

3. Qualora l'interessato sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, dovrà essere fornita copia della richiesta, inviata con qualsiasi idonea

non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato se non supera concretamente la presunzione relativa che fa ritenere esistente un reddito oltre la soglia di ammissibilità. Si precisa che, per superare detta suddetta presunzione *iuris tantum*, incombe al richiedente l'allegare concreti elementi di fatto in merito alle sue condizioni economico-patrimoniali, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76, comma 4-bis, restando escluso qualsiasi accertamento d'ufficio a tal fine (*ex multis* v. Sez. 4, n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242). Inoltre, si evidenzia che, quali concreti elementi utili a superare la presunzione, sono insufficienti tanto il protratto stato di detenzione, che il numero di colloqui con i congiunti, o infine gli accertamenti della Guardia di Finanza riguardanti le fonti di reddito dell'istante.

⁴ v. art. 76, comma 4-bis e art. 91, D.P.R. n. 115 del 2002. Si veda inoltre Corte cost., Ord. n. 223 del 05.10.2022.

modalità all'autorità consolare, di attestazione della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova di avvenuta ricezione.

Nell'eventualità di riscontro tardivo dell'autorità consolare, sarà cura dell'interessato depositare gli atti presso la cancelleria competente alla gestione delle ammissioni al Patrocinio a Spese dello Stato ad integrazione di quanto già prodotto.

4. Qualora l'istanza venga presentata direttamente dall'interessato, su supporto analogico, alla stessa va allegato documento di identità in corso di validità ovvero quanto indicato all'art. 1 comma 4 del presente Protocollo.

5. Qualora l'istanza sia presentata a cura del difensore, la sottoscrizione del richiedente l'ammissione deve essere autenticata dal difensore mediante firma digitale.

6. L'istanza e le allegazioni documentali, nelle forme di cui al comma precedente, devono essere depositate a mezzo PEC del difensore, all'indirizzo e-mail: GRIMP.tribunale.modena@giustizia.it. Sarà cura del difensore allegare altresì certificazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) o autocertificazione attestante l'avvenuta iscrizione al registro degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato ⁽⁵⁾.

7. Le istanze di ammissione per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace di Modena devono essere indirizzate all'indirizzo PEC: depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.it

Le istanze di ammissione per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace di Finale Emilia e Pavullo nel Frignano devono essere indirizzate rispettivamente all'indirizzo PEC: prot.gdp.finaleemilia@giustiziacert.it o prot.gdp.pavullonelfrignano@giustiziacert.it.

8. Le modalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si intendono attuabili sino alla completa implementazione del "portale del processo penale telematico".

9. L'eventuale supporto reso da parte del difensore nella stesura dell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato non costituisce attività valevole ai fini della liquidazione degli onorari ⁽⁶⁾. Similmente, non è liquidabile il compenso per la redazione della nota spese né alcun compenso per attività superflue o sovrabbondanti rispetto all'impegno necessario.

Art. 3

Comunicazioni seguenti all'ammissione o alla revoca del beneficio

⁵ art. 81 DPR n. 115 del 2002.

⁶ In quanto trattasi di atti che possono essere compiuti personalmente dall'interessato.

1. A seguito dell'ammissione, la cancelleria competente provvede ad effettuare le comunicazioni del decreto al soggetto ammesso e al suo difensore, nelle forme previste all'art. 97, commi primo e terzo, del DPR n. 115 del 2002, in modalità telematica utilizzando gli applicativi in uso all'Amministrazione.

2. Qualora il decreto di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato venga emesso in udienza, dello stesso viene data lettura e dato atto nel verbale di udienza. La lettura del decreto resa in udienza, alla presenza dell'interessato, solleva l'ufficio competente da ogni ulteriore comunicazione relativa all'ammissione (art. 97, comma secondo, DPR n. 115 del 2002).

3. In caso di revoca dell'ammissione al beneficio, la cancelleria competente provvede a comunicare il provvedimento ai soggetti interessati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo (⁷), e attiva l'eventuale procedura di recupero delle spese anticipate e prenotate se ricorrono i presupposti.

Capo II – Liquidazione degli onorari del difensore di soggetto ammesso al Patrocinio a spese dello Stato

Art. 4

Istanza di liquidazione onorari per la parte ammessa al Patrocinio: forma e contenuto

1. L'istanza di liquidazione deve essere depositata, in ogni caso, per via telematica, mediante il servizio LSG (<https://lsq.giustizia.it>) coordinato con il Sistema SIAMM (⁸).

2. L'*IstanzaWeb* si considera completa, quando è corredata da (⁹):

a. modulo di istanza di liquidazione il cui contenuto sia comunque rispondente ai modelli di "istanza-tipo" concordati dalle parti del presente accordo e allegati al Protocollo (Allegato A);

b. nota spese redatta dal difensore, conforme ai parametri individuati nei modelli concordati dalle parti del presente accordo, per la fase oggetto di liquidazione, e allegati al Protocollo (Allegato B)(¹⁰);

c. copia del decreto di ammissione al P.S.S.;

d. attestazione rilasciata dal COA, sostituibile con autocertificazione resa dal difensore

⁷ v. art. 112, comma quarto, del DPR n. 115 del 2002.

⁸ v. art. 37-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e Provvedimento del Direttore Generale DGSIA DOG07.22/12/2021.0010396.ID.

⁹ Il difensore è tenuto a premurarsi che gli allegati all'istanza caricati in formato .pdf risultino effettivamente leggibili. È fatta riserva per gli uffici amministrativi segnalare l'impossibilità di importare delle istanze i cui allegati non risultino leggibili in modo chiaro.

¹⁰ Resta ferma la possibilità di presentare note spese adattate alle esigenze, in ragione delle peculiarità della vicenda procedimentale, comunque in aderenza ai parametri nazionali (DM 55/2014 e s.m.i.) e ai criteri del DPR n. 115 del 2002.

istante ⁽¹¹⁾, di iscrizione all'elenco di cui all'art. 81 del DPR n. 115 del 2002. In caso di subentro del difensore nel corso del procedimento penale, il difensore subentrante dovrà comunque allegare copia della certificazione rilasciata dal COA, o autocertificazione, di iscrizione all'elenco di cui all'art. 81 del DPR n. 115 del 2002, dando conto dell'intervenuto avvicendamento nella difesa e dell'attività concretamente svolta.

3. *L'IstanzaWeb* deve essere completa di tutti gli atti necessari per consentire l'emissione del decreto di liquidazione.

La cancelleria competente procede alla verifica della completezza ed esaustività della documentazione, e qualora carente, respinge l'Istanza SIAMM con invito a depositarla nuovamente, corredata da tutti i documenti previsti come necessari.

4. Non è necessaria l'allegazione degli atti comprovanti l'attività difensiva che potrà essere autocertificata da parte dell'istante ⁽¹²⁾.

Solo al ricorrere di particolari condizioni di articolazione in concreto della difesa o di altre peculiari vicende procedurali, gli atti comprovanti l'attività svolta dal difensore, (es. verbali di udienza), potranno essere richiesti con provvedimento di integrazione del Giudice che sarà comunicato telematicamente e celermente al difensore istante a cura della cancelleria competente.

5. In caso di nuova nomina in corso del procedimento, il difensore subentrante si farà parte diligente per verificare le eventuali vicende che abbiano interessato l'ammissione. Le cancellerie forniranno la più ampia collaborazione. Le richieste, relative alle vicende dell'ammissione, in forma telematica devono essere inviate all'indirizzo PEO: GRIMP.tribunale.modena@giustizia.it.

6. Per gli Uffici del Giudice di Pace del circondario le richieste devono essere inoltrate, a seconda dell'ufficio competente, all'indirizzo gdp.modena@giustizia.it; gdp.finaleemilia@giustizia.it; gdp.pavullonelfrignano@giustizia.it.

7. Le modalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si intendono attuabili sino alla completa implementazione del "portale del processo penale telematico".

Art. 5

Modalità di presentazione dell'istanza in udienza

¹¹ ex art. 46 del DPR n. 445 del 2000.

¹² Non è pertanto necessario allegare copia dei verbali d'udienza che saranno eventualmente richiesti dal Magistrato ove ritenuto necessario al fine della decisione.



Co
RR
Fi

1. La presentazione dell'istanza di liquidazione in udienza deve essere comunque perfezionata con il successivo e tempestivo deposito della *IstanzaWeb* in SIAMM, da effettuarsi non oltre i tre giorni lavorativi successivi.
2. Sarà cura del difensore istante presentare in udienza, su supporto analogico, copia di cortesia dell'istanza di liquidazione redatta ai sensi dell'art. 4, al fine di consentire l'emissione del decreto di liquidazione direttamente in udienza.
3. Prima di sottoporre al magistrato competente la richiesta di liquidazione del difensore il personale amministrativo preventivamente verifica che l'ammissione al patrocinio non sia in corso di revoca o non sia stata revocata. Qualora l'ammissione al patrocinio sia in corso di revoca o sia stata revocata evidenzia tale situazione al magistrato per le determinazioni conseguenti.
4. Qualora il decreto di pagamento venga emesso in udienza, dello stesso viene data lettura e dato atto nel verbale di udienza. La lettura del decreto di liquidazione vale come comunicazione alle parti. In tal caso, sarà cura dell'assistente di udienza consegnare una copia del decreto di liquidazione all'avvocato e trattenere una ulteriore copia da inserire nel fascicolo processuale e nel fascicolo penale telematico.
5. L'assistente di udienza procede tempestivamente ad inoltrare l'originale del decreto di liquidazione e la copia di cortesia dell'istanza presentata in udienza, in modo ordinato, all'ufficio amministrativo competente all'importazione dell'*IstanzaWeb*.
6. Qualora il Giudice si riservi sull'istanza di liquidazione, della presentazione della stessa ne viene fatta comunque menzione nel processo verbale; il decreto verrà comunicato con le modalità di cui all'art. 7.
7. In caso di rinvio dell'udienza, la copia dell'istanza verrà restituita al difensore che potrà presentarla, aggiornata ove necessario, in occasione dell'udienza conclusiva con consequenziale e tempestivo perfezionamento dell'*IstanzaWeb* come indicato al comma 1.

Art. 6

Modalità di presentazione dell'istanza agli uffici fuori udienza

1. L'Istanza, corredata da tutti gli allegati, è depositata dal difensore in forma telematica mediante il servizio LSG (<https://lsg.giustizia.it>) coordinato con il Sistema SIAMM.
2. Al fine di consentire una rapida importazione dell'*IstanzaWeb* nelle procedure di competenza del Tribunale, dell'avvenuto deposito devono essere notiziati gli uffici amministrativi tramite mail da inoltrare all'indirizzo PEO:

GRIMP.tribunale.modena@giustizia.it, allegando copia della ricevuta rilasciata dal Sistema SIAMM ⁽¹³⁾.

8. Per gli Uffici del Giudice di Pace del circondario le richieste devono essere inoltrate rispettivamente all'indirizzo gdp.modena@giustizia.it; gdp.finaleemilia@giustizia.it; gdp.pavullonelfrignano@giustizia.it.

9. Le modalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si intendono attuabili sino alla completa implementazione del "portale del processo penale telematico".

Art. 7

Comunicazione del decreto di liquidazione

1. Una volta emesso il decreto di liquidazione, le cancellerie competenti provvedono alla comunicazione del decreto al beneficiario e alle parti processuali ⁽¹⁴⁾ con modalità telematica ⁽¹⁵⁾ e, decorsi i termini di legge per la eventuale opposizione, daranno seguito agli ulteriori adempimenti di competenza finalizzati al pagamento ⁽¹⁶⁾.

Titolo II – Situazioni equiparate all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Capo I – Previsioni comuni in materia di liquidazione degli onorari al difensore d'ufficio

Art. 8

Tempi e modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione

1. L'istanza di liquidazione può essere depositata dal difensore nominato d'ufficio:

¹³ Da cui si evince il numero di Protocollo Web (IW) identificativo dell'istanza.

¹⁴ Per quanto concerne la comunicazione del decreto di liquidazione per l'assistenza svolta in favore di persona ammessa al P.S.S., il Ministero della Giustizia ha chiarito che: «*il decreto di liquidazione degli onorari al difensore debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente»*, Nota 12.05.2016, n. 0087917/U, Min. Giustizia; Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I. L'individuazione della "platea" dei destinatari della comunicazione del decreto di liquidazione è strettamente connessa all'opposizione ex art. 170 del TUSG sulla quale la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito: «*si è definitivamente riconosciuto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 [...] presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale»* (Corte Cass., S.U. Civili, Sent. 24 aprile 2012, n. 8516). Ne consegue che la comunicazione del decreto di liquidazione, anche nell'interesse dell'assistito, sia concretamente da disporsi presso il difensore costituito. Relativamente alle difese d'ufficio, inoltre, l'art. 116 del TUSG rinvia espressamente alle: «*modalità previste dall'art. 82*», rendendo pertanto applicabili le medesime forme nella comunicazione del provvedimento di liquidazione.

¹⁵ Mediante l'utilizzo primario degli applicativi SNT e TIAP. La notizia di cambio di stato dell'istanza, generata in forma automatica dal Sistema SIAMM, è da considerarsi finalizzata esclusivamente a una più tempestiva conoscenza del proseguimento dell'iter procedimentale al difensore istante e non costituisce comunicazione ai sensi del TU Spese di Giustizia (DPR n. 115 del 2002). Pertanto, i termini per presentare eventuale opposizione decorreranno dalla ricezione della comunicazione via PEC, contenente la copia digitalizzata del decreto di liquidazione.

¹⁶ v. artt. 80 e 170 del DPR n. 115 del 2002.



- a. di assistito inadempiente;
 - b. di assistito che risulti di fatto irreperibile;
 - c. di assistito che sia stato dichiarato irreperibile ai sensi del codice di rito.
2. Il difensore si impegna a depositare quanto prima l'istanza di liquidazione una volta conclusi gli adempimenti propedeutici all'ammissibilità della richiesta di surroga, con anticipazione degli onorari e delle spese, da parte dell'Erario.
 3. L'istanza, corredata da tutti gli allegati meglio specificati per le singole fattispecie dai successivi artt. 10, 12 e 14, è depositata dal difensore in forma telematica mediante il servizio LSG (<https://lsg.giustizia.it>) coordinato con il Sistema SIAMM.
 4. Si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
 5. L'avviso di avvenuto deposito delle istanze di liquidazione, per l'assistenza svolta in qualità di difensore d'ufficio di persona insolvente o irreperibile nei procedimenti di competenza del Tribunale, deve essere inoltrato direttamente all'indirizzo PEO: spesegiustizia.tribunale.modena@giustizia.it. Per gli Uffici del Giudice di Pace del circondario le richieste devono essere inoltrate rispettivamente all'indirizzo gdp.modena@giustizia.it; gdp.finaleemilia@giustizia.it; gdp.pavullonelfrignano@giustizia.it.
 6. Le modalità di cui al comma 5 del presente articolo si intendono attuabili sino alla completa implementazione del "portale del processo penale telematico".

Capo II – Difensore di imputato difeso d'ufficio di persona inadempiente

Art. 9

Difesa d'ufficio di imputato inadempiente

1. Si considera inadempiente l'imputato nei confronti del quale il difensore istante dimostri: «*di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali*» (art. 116 DPR n. 115 del 2002).
2. Il tentativo di recupero del credito professionale con esito negativo costituisce presupposto affinché possa avvenire la liquidazione con anticipazione da parte dell'Erario ferma restando la successiva attivazione della procedura di recupero da parte della cancelleria competente a carico dell'inadempiente.
Tale tentativo di recupero del credito professionale deve potersi considerare "serio" secondo l'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità.
3. In ragione di contenere l'esborso da parte dell'Erario e di non gravare di attività onerosa sia l'ufficio che il difensore, l'inadempienza si considera presunta qualora a

seguito di decreto ingiuntivo esecutivo il debitore non abbia provveduto al pagamento entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.

4. Qualora il difensore intraprenda il tentativo di recupero del credito professionale, nella liquidazione surrogatoria a carico dello Stato sono inclusi i compensi e le spese per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale.

5. I compensi di cui al comma precedente sono determinati dal giudice in sede penale tenuto conto dei valori medi di cui al DM 55/14 per l'assistenza in materia civile.

6. Le spese per il recupero del credito professionale sono esigibili cumulativamente per l'intero procedimento penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 del DPR n. 115 del 2002 sulle modalità di liquidazione per fase.

Art. 10

Allegazioni necessarie all'istanza di liquidazione

1. Qualora ricorrano i presupposti per la presunzione di inadempienza di cui al comma terzo dell'art. 9 del Protocollo, sarà cura del difensore produrre la seguente documentazione ai fini della liquidazione dei propri onorari:

a. modulo di istanza di liquidazione il cui contenuto sia comunque rispondente ai modelli di "istanza-tipo" concordati dalle parti del presente accordo e allegati al Protocollo (Allegato A);

b. nota spese redatta dal difensore, conforme ai parametri individuati nei modelli concordati dalle parti del presente accordo, appositamente per la fase oggetto di liquidazione, e allegati al Protocollo (Allegato B) ⁽¹⁷⁾;

c. decreto di nomina a difensore d'ufficio o atto da cui risulti la nomina;

d. decreto ingiuntivo esecutivo notificato al debitore (18)(19).

2. Per tutti gli stranieri sarà comunque necessario allegare l'attestazione del consolato o dell'ambasciata dello Stato di cittadinanza da cui risulti che l'assistito non sia proprietario di immobili nel Paese di origine. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta ricezione della richiesta, inviata tramite raccomandata A/R o PEC o con qualsiasi idonea modalità, il Giudice potrà procedere alla liquidazione anche in assenza di riscontro.

3. Qualora il difensore non si avvalga della presunzione di insolvenza del suo assistito, di cui al precedente art. 9, comma 3, all'istanza di liquidazione andranno allegati copia degli atti della infruttuosa procedura intrapresa per il recupero del credito

¹⁷ Si richiama quanto disposto *supra* nota n. 10.

¹⁸ In caso di domicilio digitale dell'assistito, è sostituita da ricevuta della comunicazione notificata a mezzo PEC.

¹⁹ v. Cass. civ., Sez. VI, Ord. 3679 del 7 febbraio 2019.

professionale, necessari ai fini della liquidazione delle spese di cui al precedente art. 9, comma 4.

Capo III – Difensore di imputato irreperibile

Art. 11

Imputato difeso d'ufficio dichiarato processualmente irreperibile o latitante

1. Si considera irreperibile, ai fini della presente disposizione, l'imputato che sia stato dichiarato tale con atto procedimentale/processuale.
2. Lo *status* di irreperibile deve sussistere al momento della liquidazione.
3. Le previsioni di cui al presente articolo si estendono all'imputato latitante ⁽²⁰⁾.
4. Nella liquidazione dei compensi al difensore in conseguenza della sospensione del processo per irreperibilità, disposta con ordinanza *ex art. 420-quater* c.p.p. nella formulazione previgente alla cd. Riforma Cartabia, una volta riaperto e concluso il processo, il Giudice valuterà l'effettiva attività defensionale svolta, avuto conto di quanto già liquidato per la fase in cui è intervenuta l'ordinanza di sospensione.

Art. 12

Allegazioni necessarie all'istanza di liquidazione di imputato dichiarato processualmente irreperibile o latitante

1. Per gli imputati dichiarati formalmente irreperibili con decreto emesso dal Pubblico Ministero o dal Giudice, o in caso di sospensione *ex art. 420-quater*, sarà cura del difensore produrre la seguente documentazione ai fini della liquidazione dei propri onorari:
 - a. modulo di istanza di liquidazione il cui contenuto sia comunque rispondente ai modelli di "istanza-tipo" concordati dalle parti del presente accordo e allegati al Protocollo (Allegato A);
 - b. nota spese redatta dal difensore, conforme ai parametri individuati nei modelli allegati al Protocollo (Allegato B), redatta appositamente per la fase oggetto di liquidazione ⁽²¹⁾;
 - c. copia del decreto di nomina o l'atto equipollente da cui si possa risalire alla titolarità della difesa d'ufficio;
 - d. copia del decreto di irreperibilità più recente o del provvedimento che dichiara la latitanza;

²⁰ Cass. pen., Sez. IV, sent. 115 del 28.10.2005.

²¹ Si richiama quanto disposto *supra*, nota n. 11.

- e. eventuale copia del provvedimento che definisce la fase processuale;
- f. Certificato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto, con indicazione di tutti gli eventuali *alias* ⁽²²⁾.

Art. 13

Imputato difeso d'ufficio irreperibile di fatto

1. Si considera irreperibile di fatto la persona che, indipendentemente da una pronuncia procedimentale di irreperibilità ⁽²³⁾, si sia reso sostanzialmente irrintracciabile ⁽²⁴⁾.
2. La situazione di sostanziale non rintracciabilità dell'assistito, di cui al comma precedente, se sufficientemente comprovata ai sensi del successivo art. 14, esonera dal necessario esperimento dei tentativi per il recupero del credito professionale e il difensore d'ufficio può chiedere direttamente l'anticipazione a carico dell'Erario.

Art. 14

Allegazioni necessarie all'istanza di liquidazione di imputato irreperibile di fatto

1. Qualora l'assistito sia cittadino italiano di fatto irreperibile, sarà cura del difensore produrre la seguente documentazione ai fini della liquidazione dei propri onorari:
 - a. modulo di istanza di liquidazione il cui contenuto sia comunque rispondente ai modelli di "istanza-tipo" concordati dalle parti del presente accordo e allegati al Protocollo (Allegato A);
 - b. nota spese redatta dal difensore, conforme ai parametri individuati nei modelli concordati dalle parti del presente accordo, appositamente per la fase oggetto di liquidazione, e allegati al Protocollo (Allegato B) ⁽²⁵⁾;

²² Quando dagli atti risulti l'attribuzione di un C.U.I., la richiesta al DAP deve contenere esplicita menzione dello stesso.

²³ A titolo esemplificativo, decreto di irreperibilità ex artt. 159-160 c.p.p.; ordinanza di sospensione per irreperibilità ex art. 420-quater nella formulazione previgente alla cd. Riforma Cartabia.

²⁴ Infatti, secondo l'interpretazione consolidata della Corte Suprema di Cassazione, la condizione di irreperibilità del patrocinato, cui l'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto – indipendentemente dalla pronuncia processuale di irreperibilità – che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.

La Corte di Cassazione afferma inoltre: «Non si tratta, quindi, di apprezzare la diversità tra gli istituti di cui all'art. 159 c.p.p. e all'art. 161 c.p.p., comma 4, ma, invece di accertare se il debitore fosse sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 cod. proc. pen., sicché non era esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale, tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 cod. proc. pen. e quella presunta ex lege ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 (Cass. pen n. 32284 del 2003)» [Cass. civ., sez. VI, 17 settembre 2012, n. 15601].

²⁵ Si richiama quanto disposto *supra*, nota n. 10.



c. parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito ⁽²⁶⁾ presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto o presso il luogo ove eserciti abitualmente la sua attività lavorativa;

d. certificato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto ⁽²⁷⁾;

e. verifica anagrafica negativa sul Territorio nazionale, anche a mezzo del portale ANPR che certifichi l'impossibilità di estrarre certificazione alcuna.

f. visura catastale eseguita per soggetto presso l'Agenzia del Territorio atta a verificare la titolarità di beni immobili sul territorio nazionale; tale visura non occorre quando il credito per il quale si agisce sia inferiore alla somma di euro 8.000 comprensiva del rimborso forfettario esclusi gli accessori di legge.

g. verbale di identificazione e/o dell'atto da cui risulta la nomina a difensore d'ufficio.

h. visura eseguita presso il P.R.A., atta ad attestare la titolarità di beni mobili registrati.

2. Qualora l'assistito sia persona straniera, compiutamente identificata, comunque irrintracciabile (e, quindi, di fatto irreperibile), sarà cura del difensore produrre inoltre la seguente documentazione:

a. attestazione del consolato o dell'ambasciata dello Stato di cittadinanza da cui risulti che l'assistito non sia proprietario di immobili nel Paese di origine. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta ricezione della richiesta di cui dovrà allegarsi copia della ricevuta, inviata tramite raccomandata A/R, PEC, FAX, o qualsiasi altra modalità idonea, il Giudice potrà procedere ugualmente anche qualora non sia pervenuto alcun riscontro.

3. Qualora l'assistito sia persona straniera sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile, sarà cura del difensore produrre la seguente documentazione:

a. modulo di istanza di liquidazione il cui contenuto sia comunque rispondente ai modelli di "istanza-tipo" concordati dalle parti del presente accordo e allegati al Protocollo (Allegato A);

b. nota spese redatta dal difensore, conforme ai parametri individuati nei modelli concordati dalle parti del presente accordo, appositamente per la fase oggetto di liquidazione, e allegati al Protocollo (Allegato B) ⁽²⁸⁾;

²⁶ È d'uopo precisare come la compiuta giacenza dell'atto notificato non sia idonea per desumere una irreperibilità, seppur di fatto, dell'assistito. Infatti, la compiuta giacenza presuppone la mera temporanea assenza del destinatario dal luogo di notifica e, una volta decorsi i termini previsti ed espletate le formalità prescritte dalla legge, l'atto si considera notificato (art. 8, L. 20 novembre 1982, n. 890).

²⁷ Quando dagli atti risulti l'attribuzione di un C.U.I., la richiesta al DAP deve contenere esplicita menzione dello stesso.

²⁸ Si richiama quanto disposto *supra*, nota n. 10.

- c. atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza della identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
- d. certificato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto, con indicazione di tutti gli eventuali *alias* ⁽²⁹⁾.
- e. se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del difensore, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito e conseguente verifica anagrafica negativa estratta mediante ANPR.
- f. verbale di identificazione e/o dell'atto da cui risulta la nomina a difensore d'ufficio.

Titolo III – Criteri applicazione e modulazione parametri forensi

Art. 15

Compensi per fasi processuali

1. I compensi indicati nei modelli di nota con indicate le tariffe generali per fasi sono da considerarsi parte integrante del presente protocollo, conformemente individuati in base alla normativa vigente.

Art. 16

Criteri operativi delle disposizioni regolamentari in materia di parametri forensi

- 1. Gli aumenti in percentuale sui compensi per l'assistenza a più parti procedurali o processuali previsti dalla normativa di settore ⁽³⁰⁾, si intendono riferiti per le sole parti che siano assistite dal medesimo difensore, salvo quanto previsto al comma terzo del presente articolo.
- 2. In caso di definizione del procedimento con scelte di rito differenziate per le singole parti assistite, l'istanza avrà riguardo a ciascun procedimento penale, dovendosi al contrario applicarsi l'aumento degli onorari di cui al comma precedente nel caso di parti che abbiano effettuato la medesima scelta di rito.
- 3. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12, comma secondo, del DM n. 55 del 2014 si concordano i seguenti correttivi rispetto alle tabelle standardizzate allegate al Protocollo (Allegato B), come meglio specificati ai commi successivi.
- 4. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
- 5. Con riferimento specifico all'eventuale fase cautelare è escluso il riconoscimento della fase di studio che è da intendersi compresa nella apposita voce della liquidazione

²⁹ v. nota 21.

³⁰ v. art. 12 DM n. 55/2014 (aggiornato dal DM n. 147/2022).



nel procedimento principale; nel procedimento di esecuzione ex art. 666 e ss. c.p.p. (cd. *Incidente di esecuzione*) non sussiste alcuna attività istruttoria liquidabile come singola fase.

6. In ogni caso, l'importo liquidato mediante l'applicazione dei correttivi non può essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti e indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 115 del 2002.

7. Per quanto concerne i processi conclusi con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater⁽³¹⁾ per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, in caso di riapertura del processo davanti alla medesima autorità giudiziaria che l'ha emessa, nella relativa procedura di liquidazione dei compensi al difensore, tale Giudice valuterà l'effettiva attività defensionale svolta, avuto conto, se il difensore è il medesimo, di quanto già eventualmente liquidato in precedenza.

8. Non sono in ogni caso liquidabili le attività riferite ad udienze rinviate con provvedimento anticipato fuori udienza, ovvero per legittimo impedimento del difensore, sciopero della magistratura ordinaria ed onoraria o del personale di cancelleria.

Titolo IV – Situazioni particolari

Art. 17

Liquidazione delle spese di costituzione e della parte civile ammessa al P.S.S.

1. Premesso che la liquidazione delle spese di costituzione della parte civile viene disposta in sentenza dal Giudice, si concorda il seguente *iter* per la successiva procedura di liquidazione degli onorari:

a. quando la Parte civile sia ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, accertata la penale responsabilità dell'imputato, (sia che questi sia o meno a sua volta ammesso al Patrocinio a spese dello Stato) il Giudice deve sempre condannare l'imputato al pagamento a favore dello Stato della somma liquidata al difensore della Parte Civile ex art. 110, comma terzo, del DPR n. 115 del 2002 (cd. *distrazione a favore dell'Erario antistatario*);

b. contestualmente, il Giudice procederà a liquidare il medesimo importo al difensore della Parte Civile: il dispositivo dovrà contenere il nome della parte civile e del suo avvocato nonché il nome dell'imputato;

³¹ Come sostituito dall'art. 23, comma primo, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

c. il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella istanza di liquidazione predisposta secondo i modelli allegati al Protocollo, dovrà indicare tale qualità, includendo gli opportuni riferimenti processuali.

2. Successivamente alla pronuncia della sentenza, il difensore di Parte Civile dovrà richiedere la liquidazione per il medesimo importo liquidato dal Giudice, presentando apposita istanza secondo il modello allegato al presente Protocollo, mediante il servizio LSG (<https://lsg.giustizia.it>) coordinato con il Sistema SIAMM, allegando il dispositivo della sentenza.

Art. 18

Liquidazione del difensore della persona offesa

1. Per la liquidazione dell'attività prestata dal difensore della persona offesa non costituita parte civile si utilizzano le note allegate al presente protocollo, i cui importi possono essere ridotti fino al 30% in sede di liquidazione.

2. Il giudice nella liquidazione tiene conto dell'attività espletata in base ad alcuni precisi indicatori, quali la complessità della vicenda processuale e la gravità delle imputazioni, il numero delle udienze e delle parti o dei soggetti processuali, l'eventuale svolgimento di attività introduttiva (memorie, istanze, etc), l'eventuale partecipazione all'incidente probatorio ovvero l'eventuale attività svolta in sede cautelare in seguito alle notifiche previste dall'art. 299, comma 2-bis c.p.p.

Art. 19

Liquidazione del sostituto del difensore nominato ex art. 97, comma quarto, c.p.p.

1. Il difensore d'ufficio che sia stato nominato dal Giudice quale sostituto ai sensi dell'art. 97, comma quarto, del c.p.p., può presentare istanza di liquidazione per l'attività in concreto prestata.

2. In nessun caso il sostituto processuale delegato dal difensore di fiducia o d'ufficio ex art. 102 c.p.p. ha diritto a una anticipazione degli onorari a carico dell'Erario. La nomina a sostituto processuale ex art. 102 cpp instaura un rapporto diretto fra il delegante, difensore d'ufficio unico titolare della difesa, ed il sostituto processuale, di talché la liquidazione della parcella può essere richiesta esclusivamente dal primo e non dal sostituto processuale nominato ai sensi dell'art.102 c.p.p.

Art. 20

Liquidazione delle spese sostenute nel giudizio penale dal difensore

1. Il difensore, purché documentata in qualsiasi modo, avrà diritto al rimborso delle spese vive eventualmente sopportate nel corso del procedimento penale (ad esempio, in maniera non esaustiva, spese per copie atti, spese postali per la citazione dei



testimoni o dei consulenti tecnici o altre spese postali sostenute per la comunicazione con il proprio assistito, ecc).

Art. 21

Liquidazione delle spese sostenute in sede di opposizione al decreto di pagamento e di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al P.S.S.

1. Nei casi di gravame avverso il provvedimento emesso dal Giudice (ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, rigetto dell'istanza di liquidazione, opposizione al decreto di pagamento degli onorari), al difensore verrà riconosciuto, in caso di accoglimento del ricorso, il rimborso delle spese vive sopportate, purché debitamente documentate, ed avrà altresì diritto all'onorario per l'opera prestata nella fase di opposizione che viene determinato nella misura forfettaria di €. 350,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Art. 22

Previsioni in materia di procedimenti di esecuzione

1. I procedimenti di esecuzione possono essere instaurati esclusivamente dai soggetti legittimati dagli artt. 666 e ss. del c.p.p.

2. È legittimato, ai sensi del codice di rito, il difensore che sia munito di procura *ad hoc* per il giudizio di esecuzione o nominato d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione nel procedimento instaurato a richiesta del Pubblico Ministero o dell'interessato che ne sia privo.

3. Qualsiasi attività professionale comunque posta in essere a tutela della posizione del condannato, promossa da un soggetto non legittimato, verrà ritenuta espletata *pro bono*.

Art. 23

Liquidazione per le attività non rientranti tra i modelli concordati nel presente accordo

1. Ferme le modalità di presentazione già individuate, il difensore che intenda avanzare istanza di liquidazione per attività connotate da particolare complessità⁽³²⁾ che non siano riconducibili ai modelli concordati nel presente accordo, potrà avanzare istanza di liquidazione descrivendo dettagliatamente l'attività svolta e le ragioni che sostengono la particolare richiesta.

2. A tal fine, onde agevolare una più rapida decisione, utilizzerà la nota spese

³² A titolo esemplificativo: per l'elevato numero di udienze, per la particolare complessità delle questioni di diritto proposte ovvero delle questioni tecniche oggetto di accertamento, per la particolare gravità delle imputazioni ovvero per l'elevato numero delle medesime.


personalizzabile individuata ad hoc all'Allegato B.

Art. 24


Applicazione del Protocollo

1. Le previsioni di cui al presente Protocollo si applicano per le ammissioni al Patrocinio a spese dello Stato in area penale e ai procedimenti di liquidazione di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale di Modena.
2. Il presente Protocollo trova applicazione per le istanze di liquidazione depositate nel periodo successivo alla sua sottoscrizione.

Il Presidente del Tribunale anche quale coordinatore GDP
dott. Pasquale Liccardo



Il Presidente della Sezione penale
dott.ssa Ester Russo



Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Lulgina Signoretti



Il Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Modena
avv. Roberto Mariani



Il Presidente della Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux"
avv. Roberto Ricco



Allegati:

A – Modelli di istanze per l'ammissione al P.S.S. e per la liquidazione degli onorari e autocertificazione sedicente

istanza ammissione patrocinio a spese dello stato.
istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore di cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello stato.
istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio della persona inadempiente (art. 9-10, del prontuario)
istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio della persona irreperibile/latitante (art. 13-14, comma 1, del prontuario)
istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio del cittadino italiano di fatto irreperibile (artt. 13-14, comma 1, del prontuario)
istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio della persona straniera compiutamente identificata e di fatto irreperibile (art. 13-14, comma 2, del prontuario)
istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio della persona straniera sedicente e di fatto irreperibile (art. 13-14, comma 3, del prontuario)
autocertificazione sedicente

B – Modelli di nota spese:

NOTA	<u>Ufficio del GIUDICE DI PACE</u>
1	giudizio due udienze
2	giudizio sino a 5 udienze
3	giudizio 5+ udienze
NOTA	<u>settore GIP/GUP</u>
1	abbreviato non condizionato (con misura cautelare)
	applicazione pena (con misura cautelare)
	udienza preliminare (con misura cautelare)
	messa alla prova (con misura cautelare)
2	abbreviato condizionato (con misura cautelare)
	udienza preliminare da convalida di arresto con incidente probatorio o integrazione 422 c.p.p. (con misura cautelare)
3	abbreviato non condizionato (senza misura cautelare)
	applicazione pena (senza misura cautelare)
	udienza preliminare (senza misura cautelare)
	opposizione a decreto penale con richiesta di abbreviato non condizionato o patteggiamento
	messa alla prova (senza misura cautelare)
4	abbreviato condizionato (senza misura cautelare)
	udienza preliminare con incidente probatorio o integrazione 422 c.p.p. (senza misura cautelare)
5	opposizione a richiesta di archiviazione
	incidente di esecuzione con udienza camerale

	procedimento di esecuzione riguardante sostituzione pene detentive brevi
5.2	opposizione a richiesta di archiviazione con incidente probatorio
	oblazione
6	incidente di esecuzione deciso de plano
	archiviazione de plano
7	decreto penale non opposto (senza fase introduttiva)
7.2	archiviazione de plano con incidente probatorio
8	archiviazione de plano o decreto penale non opposto con fase introduttiva, (ad es. memoria difensiva o richiesta lavori pubblica utilità)
9	procedimento sospeso ex art. 420 quater c.p.p.
NOTA	settore PENALE DIBATTIMENTALE
1	udienza predibattimentale semplice: rinvio al giudice di merito o improcedibilità
1.2	udienza predibattimentale: applicazione pena
2	giudizio monocratico abbreviato non condizionato
2.2	giudizio monocratico abbreviato condizionato
	giudizio monocratico ordinario che si conclude entro 2 udienze
	giudizio direttissimo
3	messa alla prova
	definizione ex at. 162 <i>ter</i> (condotte riparatorie)
	oblazione
	appello giudice di pace
3.2	giudizio monocratico ordinario che si conclude entro 5 udienze
3.3	giudizio monocratico ordinario che si conclude in oltre 5 udienze
3.4	giudizio collegiale ordinario che si conclude in 2 udienze
3.5	giudizio collegiale ordinario che si conclude in 5 udienze
3.6	giudizio collegiale ordinario che si conclude in oltre 5 udienze
4	procedimento di esecuzione introdotto dalla parte
	reclamo avverso provvedimento di archiviazione
	incidente di esecuzione (monocratico o collegiale che si conclude con camera di consiglio)
4.2	procedimento di esecuzione riguardante sostituzione pene detentive brevi
5	misure di prevenzione
6	procedimento sospeso ex art. 420 quater c.p.p.
Nota a) per casi connotati da particolare complessità	